




**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

C.N.D.C.E.C.  
REGISTRO UFFICIALE  
0000955 - 13/02/2014 - USCITA  
Allegati : 0



FM/COO:dt

Roma, 13 FEB. 2014

**Spett.le  
Consiglio dell'Ordine dei dottori  
commercialisti e degli esperti contabili  
di Pistoia  
Via del Can Bianco, 13  
51100 PISTOIA**

*Inviato a mezzo e-mail*

*Oggetto: PO 4/2014\_Tirocinio\_data compiuto tirocinio*

Con il quesito formulato in data 7 gennaio 2014 si domanda se ai fini del sostenimento dell'esame di Stato la data di compimento tirocinio è la data della delibera di compiuto tirocinio, ovvero la data del completamento temporale del tirocinio (o della consegna del libretto). Ciò anche in relazione alla decorrenza del termine di 5 anni di validità temporale del tirocinio previsto dall'articolo 6, comma 12, D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137.

A tal proposito si osserva che il tirocinio non può dichiararsi compiuto fin tanto che non intervenga la delibera di compiuto tirocinio e che, conseguentemente, il certificato non può essere rilasciato prima che questa sia adottata (perché solo in sede di adozione della delibera viene espletata l'attività di vigilanza sull'intero periodo di praticantato, come prescritto dall' articolo 11, del D.M. 7 agosto 2009, n. 143).

Per quanto invece riguarda l'efficacia della delibera, questa può essere fatta retroagire al momento in cui il tirocinante ha completato temporalmente il periodo di tirocinio prescritto, per cui da quella data il tirocinio può dirsi compiuto e cominceranno a decorrere i 5 anni di validità previsti dall'art. 6, comma 12 del D.P.R. 137/2012<sup>12</sup>.

<sup>1</sup> Esempio: il tirocinio temporalmente si conclude il 20 febbraio, la seduta di Consiglio per la valutazione finale del tirocinio è fissata il 5 marzo. La verifica ha esito positivo, pertanto il Consiglio in data 5 marzo delibera il compimento del tirocinio con decorrenza 20 febbraio. Da quest'ultima data cominciano a decorrere i 5 anni di validità del tirocinio.

<sup>2</sup> Anche se la lettera della norma parla di perdita di efficacia del certificato dopo 5 anni, ciò che è soggetto a scadenza è in realtà il tirocinio, come si legge nella relazione illustrativa al D.P.R. 137/2012 ("... *stabilisce, infine, l'inefficacia del periodo di formazione svolto nel caso in cui l'esame di Stato non venga superato nei cinque anni successivi alla chiusura del periodo*").

Ai fini dell'ammissione al sostenimento dell'esame di Stato, tuttavia, l'ordinanza MIUR che indice gli esami prevede che *"i candidati che al momento della presentazione della domanda di ammissione non abbiano completato il tirocinio ma che comunque lo completeranno entro la data di inizio degli esami devono dichiarare nell'istanza medesima che produrranno l'attestato di compimento della pratica professionale prima dell'inizio dello svolgimento degli esami"*. Ai fini dell'ammissione all'esame è dunque necessario produrre il certificato di compiuto tirocinio o, meglio, la dichiarazione sostitutiva di certificazione la quale non può essere resa prima dell'adozione della delibera di compiuto tirocinio anche se l'effetto retroagisce al completamento temporale del periodo prescritto.

Si coglie l'occasione per ricordare che il tirocinio compiuto non è soggetto a scadenza per i tirocini iniziati prima del 16 agosto 2012.

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale  
Francesca Maione

